



DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA DELL'APSS E IL SERVIZIO SOCIALE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI IN TEMA DI TUTELA MINORI E GENITORIALITA'.

L'anno duemilaventiquattro addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **12:00** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Valledlaghi, il Presidente della Comunità, dott. Luca Sommadossi, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11.08.2022, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott.ssa Monica Cagol.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA DELL'APSS E IL SERVIZIO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI IN TEMA DI TUTELA MINORI E GENITORIALITÀ'.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza scolastica, sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11.08.2022, esecutiva, con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm. e ii., Presidente della Comunità della Valle dei Laghi il dott. Luca Sommadossi.

Premesso che:

- la L.P. n. 3/2006 all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. 27.07.2007, n. 13 *“Politiche sociali nella Provincia di Trento”*, regola i servizi socio-assistenziali di livello locale e che nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- l'art. 41 della L.P. 13/2007 con oggetto *“Integrazione socio-sanitaria”* prevede che, *“ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie, la Provincia promuove l'adozione degli strumenti di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 46, all'interno di ambiti territoriali omogenei, allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi”*;
- l'adozione di procedure condivise rappresenta un importante strumento per l'integrazione tra servizi in ambito socio – sanitario: l'obiettivo congiunto si declina nel soddisfare i bisogni di salute delle persone che necessitano dell'erogazione di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione e sostegno sociale, in un'ottica di accompagnamento e presa in carico globale della persona e del suo contesto familiare;
- la collaborazione tra i Servizi Sociali e l'Unità operativa di Psicologia riveste un ruolo cruciale nel promuovere il benessere delle famiglie e dei minori.
- in materia di tutela minori e famiglie nel corso degli anni sono state adottate procedure sia formali che informali di collaborazione tra i Servizi Sociali e l'Unità operativa di Psicologia per situazioni che richiedevano una presa in carico congiunta o una consulenza tra le parti, è stato in seguito definito un primo accordo di collaborazione adottato in tempi diversi da parte dei Comuni e delle Comunità di Valle;
- in seguito alla scadenza dell'accordo è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai referenti dei Servizi Sociali dei Comuni e delle Comunità di Valle, dai referenti del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento e dai referenti dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, per la revisione delle procedure operative condivise e sperimentate;
- si rende ora necessario approvare il nuovo schema di accordo, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, che tiene conto delle indicazioni del gruppo di lavoro sopra

menzionato e delle “Linee di Indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” (LIN);

- l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari garantisce la propria collaborazione, in sinergia con i livelli essenziali di assistenza sanitari (LEA) che già prevedono l’interazione professionale con l’ambito sociale ed educativo (LEA: 94.46.2), per quelle situazioni di pertinenza anche sanitaria;

Dato atto che l’accordo sarà oggetto di periodico monitoraggio e confronto tra le parti almeno a cadenza annuale.

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l’attuazione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, necessari per dare la piena realizzazione del presente provvedimento;

Ricordato che:

- l’art. 79 dello Statuto d’Autonomia e l’art. 48 della L.P. n. 18/2015 prevedono che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Tali disposizioni sono adottate con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. prevede un’applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2017 gli EE.LL. trentini adottano quindi gli schemi di bilancio previsti dal nuovo sistema contabile, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria;
- in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, sancito all’allegato 1 previsto dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- il punto 2 dell’All. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*

Visti:

- la deliberazione n. 39 dd. 27.12.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;
- il decreto n. 202 dd. 28.12.2023, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 nella sua parte

finanziaria;

- il decreto n. 10 dd. 01.02.2024, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024 - 2026 per la parte concernente i compiti di gestione assegnati ai responsabili di servizio e ufficio.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 , del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di concludere celermente l'iter di sottoscrizione da parte di tutti gli enti coinvolti.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza scolastica, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 185 del del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla medesima proposta di decreto il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

DECRETA

1. di approvare, per i motivi di cui alla premessa, il Documento dal titolo “Accordo sulle modalità di collaborazione tra il Servizio di Psicologia Clinica dell'APSS di Trento e i Servizi Sociali dei Comuni e delle Comunità di Valle”, che, unito al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di prevedere il monitoraggio almeno a cadenza annuale dell'accordo di cui al punto 1.- approvato tra le parti;
3. di demandare al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, necessari per dare la piena realizzazione del presente provvedimento;
4. Di dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

| | | |
|--|--|---|
| <p>Il Presidente</p> <p><i>dott. Luca Sommadossi</i></p> |  The seal of the Municipality of Vallelaghi is circular. It features a central shield with a stylized tree and a sun. The shield is surrounded by a laurel wreath. The text "COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI" is written in a circle around the top, and "VALLELAGHI" is at the bottom. | <p>il Segretario Generale</p> <p><i>dott.ssa Monica Cagol</i></p> |
|--|--|---|

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.